



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RODARI"

Via Magellano, 10 - 65015 Montesilvano (PE)

Tel: 085 8894510 : <https://icrodari.edu.it>

Email: peic83900e@istruzione.it - peic83900e@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.: PEIC83900E - Cod. fiscale: 91117780683

Circolare n. 79

Alla c.a.

Docenti – Personale ATA - Genitori

Alla DSGA

Loro sedi

Atti - Sito Web – R.E.

OGGETTO: Circ. n. 79 a.s. 2025/2026 – Divieto di fumo a scuola: disposizioni.

Al fine di promuovere l'acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi e a tutela della salute di tutti, fumatori e non fumatori, della qualità della vita e della legalità, con la presente si ribadisce l'importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto.

La ratio della normativa non vuole avere carattere puramente coercitivo e repressivo, quanto piuttosto una connotazione educativa che si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, *"Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"* (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013), entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce, nell'Art. 4 *"Tutela della salute nelle scuole"*, testualmente quanto segue:

Comma 1 - *il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;*

Comma 2 – *è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie...;*

Comma 3 – *chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni;*

Comma 4 – *i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla riduzione del rischio di induzione al tabagismo.*

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza dell'edificio scolastico, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici, scale anti- incendio e le aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto in tutte le sue sedi, anche durante l'intervallo.

È altresì vietato nei locali di cui sopra e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola l'utilizzo di sigarette elettroniche.

È vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati con il pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 27,50 a € 275,00**. La misura della sanzione è raddoppiata (**da € 55,00 a € 550,00**)

qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato:

- in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto Comprensivo “M. Giardini” - Penne - Verbale N. _____ del _____);
- direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
- presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

Il trasgressore, dopo aver effettuato il pagamento della sanzione, dovrà trasmettere, **entro 60 giorni**, copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento presso la segreteria dell'Istituto, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua responsabili preposti all'applicazione del divieto con i seguenti compiti:


- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi dove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente con consegna al trasgressore maggiorenne di una copia del verbale, oppure notificata a cura della scuola al suo domicilio entro 30 giorni dall'accertamento.

In caso di impossibilità di contestazione immediata per l'allontanamento o il rifiuto del trasgressore di fornire le proprie generalità e di ricevere il verbale, il Preposto scrive sul verbale: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”. Al trasgressore, se comunque identificato, va notificata, entro 30 giorni dall'accertamento, la copia del verbale.

Tutti i soggetti, che a qualsiasi titolo frequentano le strutture dell'Istituto, sono tenuti al rispetto delle suddette disposizioni. Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Si allega modulo del verbale.

La DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Alessandra Camilla Medoro




ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RODARI"

Via Magellano, 10 - 65015 Montesilvano (PE)

Tel: 085 8894510 : <https://icrodari.edu.it>

Email: peic83900e@istruzione.it - peic83900e@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.: PEIC83900E - Cod. fiscale: 91117780683

VERBALE n° _____ (1)

COPIA ORIGINALE PER IL DATORE DI LAVORO

COPIA PER IL TRASGRESSORE

COPIA DEL VERBALIZZANTE (2)

VERBALE DI CONTESTAZIONE legge 16.1.2003 n.3 art.51 – DIVIETO DI FUMO

TRASSESSORE	Cognome e nome: _____ nato a: _____ il: _____ residente a _____ in: _____ Id.to a mezzo: _____ n°: _____ rilasciata il: _____ da: _____
VERBALIZZANTE	Il sottoscritto/a responsabile dell'osservanza del divieto presso la sede: _____ sita in: _____ sede di: _____
DATA - LUOGO - EVENTO	Nell'anno _____ giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nel locale: _____ di questa sede lavorativa, dà atto di aver accertato, che la persona sopra generalizzata ha violato gli artt. 1 e 7 della legge n. 584/75, integrati e modificati dalla D.P.C.M. del 14.01. 1995, dall'art. 52 c.20 della legge n. 448/01, dall'art. 51 della legge n. 3/2003, dal D.P.C.M. del 23 dicembre 2003, dall'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 16.12.04 e dall'art. 1 c.189 della legge n. 311/04 PERCHÉ ERA INTENTO A FUMARE NEL LOCALE, OVE VIGE REGOLARE DIVIETO; dalla suddetta infrazione deriva l'applicazione della sanzione amministrativa sotto indicata.
DICHIARAZIONI	Il trasgressore dichiara: _____ _____

AVVERTENZE : quanto accertato costituisce violazione alle predette norme, si applica la sanzione amministrativa prevista, ovvero il pagamento di una somma: (barrare l'ipotesi corrispondente)

- da **€ 27,50 ad € 275,00**
 da **€ 55,00 ad € 550,00** poiché la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni.

La presente sanzione, ai sensi dell'art.16 della legge 689/81, può essere estinta mediante il pagamento in misura ridotta della somma di € _____, **entro 60 gg.** dalla contestazione immediata o dalla notifica del presente verbale, con le seguenti modalità (Risoluzione Ag. Entrate n.396/02 e 6/05):

- versamento in banca o presso Uffici Postali, utilizzando il modello F 23, codici tributo **131 T** "sanzioni amministrative diverse dall'Iva" e **697 T** "aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare art.1 c.189 legge n.311/04" e indicando la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo);
- direttamente tramite la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
- presso gli Uffici Postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo).

Il trasgressore

Il verbalizzante

IN OGNI CASO: Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa o presentata, entro i 60 gg. prescritti, presso gli uffici della sede lavorativa presso la quale è stata irrogata la sanzione.

Entro 30 gg. dalla avvenuta contestazione immediata o notificazione del presente atto, l'interessato può far pervenire ai sensi dell'articolo 18 della legge 689/81 al Prefetto di _____⁽³⁾, scritti difensivi, documenti e può chiedere di essere sentito in merito. Qualora entro i predetti termini non siano pervenuti scritti difensivi o non sia avvenuto pagamento in misura ridotta, il presente verbale sarà trasmesso, con la prova dell'avvenuta contestazione immediata o notifica, al competente Ufficio della Prefettura di _____⁽³⁾, ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81, per la emissione della prescritta ordinanza-ingiunzione.

L'autorità competente, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, integrata dalle spese per il procedimento, ingiungendone il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

⁽¹⁾ Indicare nell'ordine numero progressivo del verbale e anno – n° 1/08.

⁽²⁾ Il verbale va compilato in triplice copia.

⁽³⁾ Indicare la provincia dell'ufficio della Prefettura di appartenenza.